



Comune di Terni - Protocollo Generale - ACTRA01

Prot. **0129446** del 03/09/2012 ore 09:13

Tit. -

Documento P - Registro: Partenza

COMUNE DI TERNI
Assessore Artigianato - Commercio
Manifestazioni fieristiche
Marketing territoriale

C.so Tacito 146 - 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.765

Fax +39 0744.406.742

mariabruna.fabbri@comune.terni.it

**Alle ditte/società concessionarie dei posteggi 1, 2 e 3 presso lo stadio L. Liberati
in occasione delle partite interne della Ternana Calcio :**

Reggi Emanuele

Via Ortana n. 104

05022 Amelia (Tr)

Sgalla David

Via Marzabotto n. 10/A

05100 Terni

Ottavianelli Remo e C. S.n.c.

Via Aldo Moro n. 11

01030 Vallerano (Vt)

**Alle ulteriori ditte/società concessionarie dei posteggi 1, 2 e 3 presso lo stadio L.
Liberati :**

Naviglio Gennaro

Via I° Vicolo Duca degli Abruzzi n. 6

80021 Afragola (Na)

Maschiella Ivano

Strada Santa Filomena n. 16

05100 Terni

Azienda Agricola Bellavista

Via Rubicone sx n. 17

47030 S. Angelo di Gatteo (Fc)

Paciolla Fiore

Via dello Stadio n. 45

05100 Terni

Il Goloso S.a.s. di Troiani Damiano e C.

Via S. Maria n. 1

05020 Avigliano Umbro (Tr)

Cincinelli Paolo

Via Nazionale n. 70/74

52020 Pergine Valdarno (Ar)

Moriconi Daniela

Via Pietro Falchi n. 7

06049 Spoleto (Pg)

Alla Questura di Terni

Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni

Alla A.S.L. di Terni

Al Corpo Polizia Municipale

Alla Direzione Sviluppo Economico

Alla Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti

L.L.SS.

Oggetto: disciplina degli orari di posizionamento ed esercizio delle attività esercenti il commercio su aree pubbliche presso lo Stadio Comunale L. Liberati.

IL SINDACO

- Premesso** che con nota prot n. 113512/2012, la Questura di Terni ha richiesto che, in concomitanza con le partite interne della Ternana Calcio venga consentita la vendita soltanto da parte di quegli operatori appositamente individuati ed autorizzati, mentre eventuali ulteriori imprenditori dovranno cessare le rispettive attività con almeno 4 ore di anticipo rispetto all'orario di inizio dell'incontro di calcio, provvedendo a sgombrare l'area da eventuali rifiuti ed ingombri;
- Che** in relazione a vari posteggi esistenti in zona Stadio Comunale L. Liberati risultano rilasciate autorizzazioni – concessioni a diversi operatori, in alcuni casi in coincidenza delle partite interne della Ternana Calcio;
- Che** dalla surriportata situazione deriva che, talvolta, si determini una sovrapposizione di operatori legittimati ad esercitare sul medesimo posteggio (in particolare quelli individuati alle tavole 1, 2 e 3 allegate alla D.G.C. n. 442/2006 e s.m.i.), con la conseguenza che, in passato, sono stati adottati vari provvedimenti dirigenziali ai sensi a norma dell'art. 12, comma 9, del suindicato provvedimento approvato con D.G.C. n. 442/2006;
- Che** nonostante l'adozione dei predetti provvedimenti, il Corpo P.M. ha nelle vie brevi segnalato varie difficoltà operative nell'applicazione delle precitate disposizioni dirigenziali;
- Ritenuto** dover adottare il presente provvedimento al fine di definire compiutamente gli orari di posizionamento ed esercizio delle varie attività esercenti il commercio su aree pubbliche in questione;
- Sentite** al riguardo le Associazioni provinciali di categoria più rappresentative.
- Visto** l'art. 18, L.R. Umbria n. 6/2000.
- Visti altresì** gli artt. 7 bis e 50, comma 7, D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; l'art. 91 (Sanzioni pecuniarie) dello Statuto del Comune di Terni

ORDINA

1. in coincidenza con le partite della Ternana Calcio in programma presso lo stadio Comunale L. Liberati:
 - a) le attività di commercio su aree pubbliche autorizzate in tali occasioni potranno posizionare le proprie attività ed iniziare le operazioni di vendita a decorrere dalle 4 ore precedenti l'orario di inizio della partita di calcio;
 - b) le attività di commercio su aree pubbliche non autorizzate in tali occasioni e comunque titolari di concessioni abilitanti all'esercizio nella giornata coincidente a quella di svolgimento della partite di calcio, devono cessare le operazioni di vendita e rimuovere ogni ingombro ed eventuali rifiuti almeno 4 ore prima dell'orario di inizio della partita di calcio e ciò anche se non si presentino per la vendita gli operatori di cui alla precedente lettera a);
 - c) come da indicazioni della Questura citate in premessa, non è comunque consentito a decorrere dalle 4 ore precedenti l'orario di inizio della partita di calcio, l'occupazione di tutti i posteggi esistenti in zona Stadio da parte di eventuali operatori "spuntisti".
2. Fatte salve diverse sanzioni amministrative incluse quelle di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2004, oltrech  salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola il dispositivo della presente ordinanza   punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 480,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta della somma pari a euro 160,00.
3. La presente ordinanza sar  pubblicata nei modi e nei termini di legge all'Albo Pretorio Comunale e verr  notificata da parte del Corpo P.M. ai singoli concessionari.
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si comunica che avverso la presente ordinanza   possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. dell'Umbria entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima all'Albo Pretorio Comunale ovvero di sua legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalle stesse date.

per IL SINDACO

L'Assessore al Commercio

(Maria Bruna Fabbri)

